

Regolamento di polizia per la navigazione sul Reno

Modifica del 19 dicembre 2007

L'Ufficio federale dei trasporti,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 3 ottobre 1975¹ sulla navigazione interna;

in esecuzione delle risoluzioni 2007-II-19, 2007-II-20 e 2007-II-24 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno,

ordina:

I

Il regolamento di polizia del 1° dicembre 1993² per la navigazione sul Reno è modificato dalle prescrizioni temporanee seguenti:

Art. 1.01 lett. ac

Art. 1.02 n. 1

Art. 1.09 n. 5

Art. 1.10 n. 1 lett. b, h, y e z

Art. 4.06 n. 1 lett. b

Art. 4.07

Art. 6.28 n. 9

Art. 6.32 n. 1

Art. 12.01

Art. 14.02 n. 4

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2008 e vige fino al 31 marzo 2011.

19 dicembre 2007

Ufficio federale dei trasporti:

Max Friedli

¹ RS 747.201

² RS 747.224.111. Questo testo non è pubblicato né nella RU né nella RS. Ne possono essere richieste copie all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

